

N. 62-1//2025 P.U.
Concordato minore



IL TRIBUNALE DI CUNEO

IL GIUDICE

nel procedimento di ammissione alla procedura di **concordato minore ex artt. 74 e ss. CCI** promosso da:

[redacted] omonima impresa individuale con sede in [redacted]
[redacted], assistito dall'avv. BOZZO MARIA PIA per delega in atti;

letto il ricorso introduttivo e le successive integrazioni e modifiche della proposta e del piano;
lette le relazioni dell'OCC;

Visti gli artt. 74 e seguenti CCII
ha emesso il seguente

DECRETO

1. [redacted] è titolare di una impresa individuale esercente attività di "coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio, silvicoltura e altre attività forestali"; in particolare, egli si occupa di coltivazione di nocciole biologiche su terreni concessi in comodato d'uso dai genitori.

Sotto il profilo formale, data la natura dell'attività, egli non è soggetto alla tenuta delle scritture contabili, ma ha fornito all'OCC il compendio documentale contabile costituito dalle fatture attive e passive; ha altresì allegato una situazione patrimoniale e le dichiarazioni dei redditi. Risultano pertanto prodotti i documenti di cui all'art. 75 CCII

Alla domanda è allegata la relazione particolareggiata ex art. 76 comma 2 che, anche a seguito delle richieste integrazioni, appare ora completa.

2. In ragione della sede della Impresa sussiste la competenza di questo Tribunale.

3. Non si ravvisano le condizioni ostative previste dall'art. 77 CCI; in particolare, il ricorrente rientra nella previsione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), CCI, ma non può essere considerato consumatore, poiché per un verso l'indebitamento è scaturito dalla sua partecipazione alla società [redacted] snc cessata il 21.12.2015 e per altro verso il concordato proposto è funzionale alla prosecuzione dell'attività di impresa individuale agricola.

4. Quanto alle cause del sovraindebitamento, il ricorso e la relazione OCC richiamano la sorte della società [redacted] SNC che nel periodo che va dal 2007 al 2014 ha vissuto momenti di grave difficoltà economica, *quale riflesso altresì della nota recessione mondiale scoppiata nel 2006 negli Stati Uniti e diffusasi negli altri paesi tra il 2007 e 2013 in seguito alla crisi dei subprime e del mercato immobiliare (si ricorda la famosa bolla immobiliare e il fallimento di Lehman Brothers)* per poi cessare a fine 2015; precisano che il socio del sig. [redacted] da anni è affetto da una grave malattia ed è anche in ragione di ciò che la parte amministrativa a lui delegata è stata verosimilmente



trascurata, mentre il ricorrente sin dall'origine si era occupato dell'esecuzione manuale dei lavori edili per cui a lui erano sconosciute molte delle problematiche fiscali occorse alla [] di [] SNC. A causa della malattia, anche l'ex socio si è trovato e si trova in difficoltà, [] infatti, da anni non lavora, non ha beni mobili e immobili. **Tutti** i debiti erariali, tranne una posizione iva 2019, sono riconducibili alla cessata [] SNC (doc. n. 8) e quindi sono andati a gravare sui due soci illimitatamente responsabili e di fatto sul solo []

5. L'esposizione debitoria ammonta complessivamente a euro 477.483,51 verso l'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate- Riscossione; il passivo comprensivo delle spese in prededuzione è quello di cui alla tabella pag. 4 del ricorso con integrazione del piano e della proposta.

Il piano concordatario, per come integrato e modificato a seguito della udienza di comparizione, si poggia integralmente sull'apporto di finanza esterna e in particolare dell'impegno del padre sig. [] che per un verso si accolla integralmente il debito del fornitore strategico (classe 2- euro 760,51) e dell'advisor (classe 3- euro 5.000,00) e per altro verso mette a disposizione della procedura la somma di euro 78.000,00 con la quale è previsto il pagamento entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, dei crediti in prededuzione (classe 1) nonché dei crediti privilegiati (classe 4), il 9,19% dei crediti privilegiati declassati e il 5,45% dei crediti chirografari ab origine.

In particolare, è previsto che i creditori, divisi in classi, siano così soddisfatti:

CLASSE 1) Crediti soddisfatti in prededuzione

Sono rappresentati dai costi di procedura, per € 6.500,00 che vengono soddisfatti per l'intero.

CLASSE 2) Crediti Privilegiati

Classe composta dai creditori privilegiati ex art. 2753 e 2749 c.c. grado 1° et 8°, per complessivi € 33.841,53, soddisfatti per l'intero.

CLASSE 4) Crediti privilegiati declassati a chirografo

Classe composta dai creditori privilegiati ex art. 2752 e 2749 c.c. grado 18° et 19°, per complessivi € 361.707,05, soddisfatti in percentuale pari al 9,19%.

CLASSE 5) Crediti chirografari

Classe composta dai creditori chirografari ab origine, per complessivi € 84.223,18, soddisfatti in percentuale pari al 5,45%.

L'esecuzione del piano e quindi i relativi pagamenti, così come sopra proposti, saranno eseguiti entro 90 (novanta) giorni dal passaggio in giudicato della emananda sentenza di omologazione.

Si tratta quindi di concordato che non si fonda sul valore di liquidazione ma soltanto sull'apporto di finanza esterna e sulla sua distribuzione secondo la regola della c.d. *relative priority rule*, con riferimento all'eccedenza rispetto al valore di liquidazione, di cui all'art. 84 comma 6, CCII, ultimo periodo) atteso che è previsto il pagamento parziale dei creditori chirografari pur in difetto di soddisfacimento integrale dei creditori con privilegio generale.

Il che pone la questione sull'applicabilità di tale norma (dettata per il concordato preventivo) anche al concordato minore, non esistendo una norma analoga nelle disposizioni che regolano il concordato minore.

In tema, dall'analisi delle norme non può che farsi discendere l'applicabilità anche al



concordato minore in continuità la regola della c.d. *relative priority rule* di cui all'art. 84 co. 6 poiché: 1) ai sensi del disposto dell'art. 74 co. 4 per quanto non previsto al concordato minore *"si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo, in quanto compatibili"*; nulla impedisce di ritenere compatibile la disciplina della *relative priority rule* nel senso di far emergere, anche nel concordato minore, la distinzione tra valore di liquidazione (ossia quanto verrebbe tratto in sede di liquidazione controllata) ed eccedenza (il plusvalore che si genera solo in sede di concordato minore); 2) l'articolo 78, comma 2 bis, nel fare riferimento (con finalità, peraltro, tutt'altro che chiare) all'articolo 112 comma 2 richiama, attraverso quest'ultima disposizione, anche la distinzione tra *relative* ed *absolute priority rule* (vedi Trib. Roma decreto 25.06.2025; vedi anche Trib. Ferrara 11.03.2024: *in considerazione dl richiamo operato dall'art. 76 CCI ed in assenza di norme specifiche o incompatibili (per esempio le norme sulla formazione della maggioranza del concordato maggiore non sono applicabili al concordato minore che gode di una sua propria, e semplificata, disciplina), deve trovare applicazione al concordato minore in continuità la regola di cui all'art. 84 comma 6 CCI che introduce la possibilità di distribuire secondo la RPR l'attivo eccedente il valore di liquidazione; che a sua volta il valore di liquidazione, elemento cardine del piano in continuità anche per il concordato minore, e disciplinato dall'art. 87 comma 1 lett. c), consiste nel valore aritmetico corrispondente al ricavo della liquidazione dell'attivo nella procedura liquidatoria corrispondente, in questo caso la liquidazione controllata; e che solo l'attivo concordatario che superi tale valore può essere distribuito con la RPR*)

Nel caso di specie, essendo il piano concordatario fondato esclusivamente su risorse esterne, può applicarsi il disposto dell'art. 84 comma 6 ultimo periodo a mente del quale le stesse possono essere distribuite in deroga alle disposizioni di cui al primo e secondo periodo del comma 6 (che disciplinano le regole di distribuzione del valore di liquidazione da quelle valide per la distribuzione del valore eccedente quello di liquidazione).

6. La proposta concordataria appare più conveniente per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria (liquidazione controllata), come attestato dall'OCC nella sua relazione (pag. 12 e seguenti). *Il gestore della crisi, al fine di rispettare quanto richiesto dalla normativa sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria, ha effettuato un'analisi comparativa tra la proposta prospettata dal ricorrente in ordine al complesso dei pagamenti a beneficio dei creditori e lo scenario alternativo che potrebbe derivare dall'apertura di una procedura di liquidazione controllata. La spesa complessiva del nucleo familiare del Sig. [] prevede come riportato nella tabella di pagina 10 del ricorso verificato dal sottoscritto, un impegno mensile di euro 1.800,00 a cui occorre sommare la rata del mutuo ipotecario sull'abitazione di euro 710,00 mensili, per un importo totale di euro 2.510,00. Considerando che la Sig. [] ha percepisce uno stipendio mensile di euro 2.300,00, che il sig. [] potrebbe incrementare il proprio reddito quantificabile in euro 1.200,00 mensili con la propria attività svolta potendo pertanto contribuire alle spese di mantenimento del nucleo familiare nella misura massima di 1/34 delle spese complessive, restando pertanto a disposizione per i prossimi tre anni come previsto dalla legge in caso di liquidazione controllata ex art. 268 e ss. D.lgs. 14/2019, la somma stimata in circa 300,00 per un totale di euro 10.000,00. Volendo inoltre aggiungere il valore di realizzo di sua spettanza derivante dalla vendita dell'autovettura, quantificato in euro 3.000,00 e dalla vendita dei beni*



mobili di sua proprietà il cui valore è stato stimato in euro 16.200,00 e considerando inoltre la possibilità di realizzo dell'usufrutto dell'immobile del sig. [] che è stato stimato in euro 14.000,005; le somme complessivamente disponibili per la procedura di liquidazione ammonterebbero pertanto ad euro € 43.000,00, giusta la seguente tabella:

DESCRIZIONE IMPORTO

Realizzo dalla vendita dell'immobile 14.000,00 €
 Realizzo dalla vendita dell'autovettura 3.000,00 €
 Realizzo dalla cessione dei cespiti 16.200,00 €
 Reddito eccedente il fabbisogno per 36 mesi 10.000,00 €
TOTALE 43.200,00 €

Anche volendo ipotizzare, come riportato nel ricorso la migliore delle ipotesi, in caso di soddisfacimento del credito ipotecario, da tale somma, dovranno dedursi i costi di procedura e precisamente

COSTI DELLA PROCEDURA NATURA TOTALE

A) costo O.C.C.6 Prededuzione	€ 5.500,00
C) spese liquidatore (ipotizzate prudenzialmente) Prededuzione	€ 5.000,00
D) fondo spese procedura (conto corrente, registrazione..) Prededuzione	€ 1.000,00
TOTALE	€ 11.500,00

Pertanto, il piano liquidatorio sarebbe, presumibilmente e nella migliore delle ipotesi, il seguente:

DESCRIZIONE DEBITO DISTRIBUITO %

Prededuzione 11.500,00 €	11.500,00 € intero
privilegio 2751-bis n. 2) (Advisor) 5.000,00 €	5.000,00 € intero
ADE-R - Privilegio art. 2753 e 2749 c.c. 13.419,15 €	13.419,15 € intero
ADE-R - Privilegio art. 2754 c.c. 16.079,29	€ 15.080,85 € 93,8
ADE-R - Privilegi successivi 363.761,56 €	0,00 € nulla
Chirografo 84.223,18 €	0,00 € nulla

L'OCC ha quindi espresso un giudizio di convenienza della proposta di concordato, rispetto alla procedura di liquidazione del patrimonio, dal momento che consente il soddisfacimento dei creditori privilegiati con una percentuale maggiore ed in 90 giorni dalla data di passaggio in giudicato dell'omologa rispetto ad una liquidazione del patrimonio la cui durata sarebbe di 36 mesi e gli introiti stimati nettamente inferiori, in quanto i costi della procedura risulterebbero inferiori di euro 5.000,00 con un maggiore soddisfazione dei creditori complessivamente di euro 31.500,00.

7. L'immobile destinato ad abitazione coniugale su cui il [] ha l'usufrutto dei 3/5 è gravato da ipoteca volontaria a garanzia di mutuo in favore dell'Istituto Bancario Intesa San Paolo Spa con atto 28.12.2004 Notaio Paolo Viglino Rep.11249/5813 della durata di 25 anni, residua ad oggi un debito in linea capitale di circa € 53.835,00; grazie all'aiuto della sig.ra [] le rate di circa euro 700,00 mensili sono state, ad oggi, sempre onorate

L'art. 75 comma 2bis prevede che "Se il debitore persona fisica, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia



reale gravante sull'abitazione principale. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori"

Risulta documentalmente provata la regolarità dei pagamenti delle rate di mutuo.

L'OCC ha attestato che il sig. [] dispone: dei 3/5 a titolo di usufrutto dall'abitazione coniugale e delle pertinenze censita al Catasto Fabbricati del Comune di Lelesegno Fg.4 C7 Particella 1840 Subalterno 8; Fg.4 A7 Particella 2263 Subalterno 2; Fg.4 C6 Particella 2263 Subalterno 3. Su detto immobile grava ipoteca volontaria a favore della banca SAN PAOLO IMI SPA a garanzia di mutuo fondiario del 28/12/2004 (doc. n. 4) concesso ai coniugi [] [], il cui debito residuo ammonta ad oggi a residui € 53.835,00 in linea capitale (doc. n. 5). L'immobile in oggetto è stato oggetto di perizia eseguita dal geom. Alessandro MERLINO, con studio in CEVA, via Mario Gatti n. 8, il quale ha quantificato il valore dell'intero immobile in € 104.000,00 ed il valore della quota di immobile su cui grava l'usufrutto del sig. [] in € 62.400,00 (doc. n. 6), ovvero circa il 60% del valore dell'immobile.

Il piano prevede pertanto che l'immobile descritto in premessa, su cui grava ipoteca volontaria a favore della garanzia del mutuo fondiario succitato, non venga posto in vendita, mentre, per contro, i coniugi [] continueranno ad onorare il rimborso alle scadenze convenute.

8. Ai sensi dell'art. 76, 5° comma CCI, *"il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile"*; ai sensi dell'art. 78, 5° comma, CCI *"gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto"*.

9. Il ricorrente ha chiesto anche le misure protettive ex art. 78 comma 2 lett. d) CCII sicché si provvede in conformità.

10. Non si procede alla nomina del commissario giudiziale – possibile nel caso in cui venga disposta la sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e ne emerga la necessità al fine di tutelare gli interessi delle parti ai sensi dell'art. 78 comma 2-bis lett. a - atteso che la modestia dei valori coinvolti e la semplicità della proposta e del piano, in uno con l'esigenza anche di contenere i costi della procedura, non ne rendono indispensabile la presenza.

I creditori ammessi al voto sono Agenzia delle Entrate direzione provinciale di Cuneo per il privilegio declassato a chirografo e l'Agenzia delle Entrate Riscossione per il credito chirografario ab origine (pag. 11 relazione OCC).

Visto l'art. 78 CCI

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di []
nato a [] titolare di omonima
impresa individuale avente sede legale in []

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'OCC entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione del



presente, a tutti i creditori della proposta, incluse le memorie e documenti integrativi depositati ed incluse le relazioni dell'OCC, nonché del presente decreto del quale dispone la pubblicazione mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e nel Registro delle Imprese;

DISPONE

che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata

AVVISA

Che i creditori muniti di cause di prelazione dei quali sia previsto il pagamento integrale non votano salvo che rinuncino alla causa di prelazione (art. 79 del CCII)

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con la precisazione che la mancata espressione del voto equivale, ai sensi dell'articolo 79 comma 3, ad assenso alla proposta di concordato; nella comunicazione, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che, decorso il termine assegnato ai creditori, riferisca prontamente al Giudice delegato mediante relazione con l'indicazione dell'esito del voto (precisando l'elenco dei creditori ammessi al voto e i relativi importi nonché le adesioni o mancate adesioni ricevute) ed allegando le dichiarazioni di voto pervenute e le eventuali contestazioni ricevute dai creditori

AVVISA

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC

Cuneo 08/10/2025

Il Giudice delegato
Dott. Roberta Bonaudi

